

Consip e servizi assicurativi

di Maurizio Ferlini

Ovvero del “fatto accidentale”, di “quando l’assicurato avrebbe cominciato a violare la legge” e altre storie

Queste brevi note fanno riferimento alla gara del maggio scorso indetta da Consip S.p.A. per il servizio di copertura assicurativa per i dirigenti appartenenti alle Aree I e V dei rispettivi C.C.N.L., come previsto dall’articolo 31 del C.C.N.L. per il personale dirigente dell’Area I e dall’articolo 36 del C.C.N.L. per dirigenti dell’area V. Va molto apprezzato – dopo alcune esitazioni – il deciso approdo di Consip alla materia assicurativa con l’allestimento di gare e convenzioni per la fornitura dei servizi assicurativi riferiti a rami diversi (in questi giorni Consip celebra anche la gara per la copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti delle amministrazioni dello Stato).

La procedura risulta molto ben congegnata, anche se particolarmente densa di sovrastrutture amministrative necessarie al corretto funzionamento del meccanismo di adesione.

Tuttavia, proprio per l’importanza ed il prestigio della committenza pubblica, destano qualche perplessità e preoccupazione alcune clausole tecniche dei capitolati di contratto.

Il fatto accidentale

Sorprende, ad esempio, il ritorno all’interno dell’“oggetto dell’assicurazione” nella responsabilità civile (anche se in una copertura marginale) del killer preferito dagli assicuratori: il fatto accidentale (vedi all. 7).

Il fatto accidentale per gli assicuratori, probabilmente, è come il rock’n’roll per Neil Young: non morirà mai.

Una sorta di araba fenice, un totem ancestrale di riserve mentali cui ricorrere per scongiurare l’operatività del contratto di assicurazione. Resta il fatto che – ignorando decenni di pronunce della Corte di Cassazione – l’assicuratore che ottiene il fatto accidentale nell’oggetto dell’assicurazione cercherà sempre (e le pronunce della Cassazione sono testimonianza di centinaia di processi

celebrati sul punto), anche con varianti diverse, di respingere i sinistri dimostrando che si tratta di eventi riconducibili a condotte dolose o colpose dell’assicurato.

L’interpretazione correntemente applicata dagli assicuratori al concetto del fatto accidentale, infatti, tende a delimitare – strumentalmente – il rischio assicurato: molto lucidamente è stato affermato che “chi vende sicurezza, infatti, non deve indulgere nell’interpretazione di comodo di una clausola incomprensibile (posto che dell’accidentalità gli assicuratori forniscono almeno tre o quattro versioni diverse), facendola poi valere fino in Cassazione, confidando nel deterrente costituito dallo strapotere economico e dalle conoscenze giuridiche dell’assicuratore rispetto all’assicurato”¹.

Posto che l’assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità per l’assicurato,² si pone il problema di

1 M. DAL CIN, *Fatto accidentale e colpa con previsione nell’assicurazione r.c. generale*, in ASSINEWS n. 49. Così, Honny: «Con la legge di semplificazione gli assicuratori dovranno spiegare “in italiano”, ad esempio, cosa significa “fatto accidentale”», in *La legge sulla semplificazione*, in www.assinews.it, 2 aprile 2003.

2 Per tutte, Cass. 10 aprile 1995, n. 4118; Cassazione civile, sez. I, 17 ottobre 1983 n. 6071.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it